

**CONVENZIONE
TRA**

**L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

E

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLÉE D'AOSTE**

**PER LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE DI INTERESSE CONGIUNTO**

Con il presente accordo tra

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dal Rettore Prof. Fabrizio CASSELLA, nato a Torino il 29.12.1963, domiciliato per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzato con deliberazione del Presidente del Consiglio dell'Università n. 8 del 18 maggio 2018

e

Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta – Conseil de la Vallée d'Aoste, rappresentato dalla Dirigente della Struttura Affari Generali dott.ssa Silvia Menzio, nata a Torino il 06.07.1968, domiciliata per il presente atto in Aosta, Via Piave n. 1, in esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 90 del 15 maggio 2018 (*qui di seguito chiamati anche Università e Consiglio, oppure - unitamente o disgiuntamente Parti*)

Premesso che

- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- in attuazione dei fini istituzionali, come individuati all'art. 3 dello Statuto di Ateneo, l'Università concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università, il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali e gli enti locali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- il tratto distintivo dei recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione, sia su scala nazionale che comunitaria, è rappresentato dalla centralità dell'istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi di sviluppo, anche tramite ricerche storiografiche;
- la crescita della società della conoscenza nelle sue dimensioni culturali e sociali è un ulteriore elemento perché le Università affianchino alle attività tradizionali di

didattica specifiche attività di ricerca di servizio al territorio e, quindi, si pongano come riferimento per le istituzioni locali per lo sviluppo delle rispettive comunità;

- il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta – Conseil de la Vallée d'Aoste, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, intende promuovere azioni idonee a supportare lo sviluppo della comunità locale, anche mediante la realizzazione di puntuali attività scientifiche finalizzate all'approfondimento di tematiche di particolare interesse pubblico;
- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta – Conseil de la Vallée d'Aoste intendono, quindi, rafforzare e potenziare la reciproca collaborazione attraverso lo svolgimento da parte dell'Ateneo regionale di attività di ricerca scientifica di prioritario interesse per il contesto locale;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Art. 2 – Finalità

Con la presente Convenzione le Parti si propongono di rafforzare e potenziare la reciproca collaborazione sviluppando in maniera congiunta progetti scientifici che individuano l'Università come interlocutore privilegiato per le strategie di sviluppo del Consiglio, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca di particolare interesse.

Art. 3 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è lo sviluppo di attività di ricerca su temi di prioritario interesse per la Valle d'Aosta, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sua specificità storica e socio-culturale che saranno individuati d'intesa tra le Parti.

La prima attività di ricerca oggetto della presente Convenzione sarà realizzata anche in collaborazione con l'Archivio storico regionale e verterà principalmente sulla ricognizione, sul monitoraggio, sull'analisi e sull'interpretazione dei *Registres du Pays*, contenenti i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Stati generali (o *Conseil général*) e delle sedute del *Conseil des Commis*.

L'attività di ricerca sarà svolta attraverso uno studio condotto da ricercatori dell'Ateneo, da assegnisti di ricerca e da altri collaboratori, sotto la direzione di docenti strutturati nell'Ateneo.

La seconda attività di ricerca nell'ambito della presente Convenzione verterà sulla figura e sul pensiero politico di Emilio Lussu.

L'attività di ricerca sarà svolta attraverso uno studio condotto da uno studente laureando, sotto la direzione di docenti strutturati nell'Ateneo, finalizzato alla stesura di una tesi di laurea.

Art. 4 – Impegni del Consiglio

Il Consiglio si impegna a:

- finanziare n. 1 assegno di ricerca di durata annuale, per complessivi 25.000,00 euro;
- finanziare n. 1 borsa di studio per tesi di laurea, per complessivi 600,00 euro;
- valutare ulteriori specifici progetti di ricerca concordati con l'Università nell'ambito degli obiettivi di cui al precedente art. 3 e, nei limiti delle disponibilità di bilancio a ciò destinate, supportarne finanziariamente la realizzazione.

Il Consiglio si impegna a erogare all'Università il finanziamento complessivo a seguito della formale attribuzione dell'assegno di ricerca e della borsa di studio per tesi, secondo le disposizioni regolamentari attualmente in vigore presso l'Università.

Le modalità di erogazione degli ulteriori eventuali finanziamenti destinati a specifici progetti di ricerca saranno definite, di volta in volta, mediante scambio di lettere tra le Parti.

Art. 5 – Impegni dell'Università

L'Università si impegna a:

- garantire il coordinamento delle attività di ricerca mediante propri docenti di ruolo;
- finalizzare le risorse erogate dal Consiglio all'attribuzione dell'assegno di ricerca e della borsa di studio per tesi nonché gli eventuali ulteriori finanziamenti a specifici progetti di ricerca concordati tra le Parti nel rispetto dei regolamenti di Ateneo in vigore in materia;
- comunicare formalmente al Consiglio l'avvenuto conferimento dell'assegno di ricerca, della borsa di studio per tesi e i nominativi dei vincitori;
- produrre al Consiglio una dettagliata relazione sulle attività realizzate.

Art. 6 – Diffusione dei risultati

Le attività poste in essere nell'ambito della presente Convenzione e i risultati di volta in volta raggiunti saranno oggetto di appositi momenti di disseminazione scientifica pubblica, a beneficio della collettività locale.

In particolare, oltre all'organizzazione congiunta di conferenze stampa di presentazione delle singole iniziative, l'Università realizzerà, presso le proprie sedi, apposite manifestazioni di promozione scientifico-culturale dell'attività di ricerca finanziata ai sensi della presente Convenzione.

Art. 7 – Referenti delle Parti

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione le Parti, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, individuano un proprio referente.

Le parti comunicano tempestivamente il nominativo del referente individuato.

Art. 8 - Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula.

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi, anche tramite scambio di lettera fra le Parti.

In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e si impegnano a non farne alcun altro uso.

Articolo 10 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 136/2010.

Art. 12 – Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università – Autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

Art. 13 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA AFFARI GENERALI
DEL CONSIGLIO REGIONALE
Dott.ssa Silvia MENZIO

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA'
DELLA VALLE D'AOSTA
Prof. Fabrizio CASSELLA

(sottoscritta digitalmente)

(sottoscritta digitalmente)